

CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA, L'UNIONE COLLINE MATILDICHE, L'AUSL DISTRETTO DI REGGIO EMILIA, E COOP. SOC. ALBINEA INSIEME CASA CERVI LUIGI, PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI RELATIVI AL SERVIZIO CENTRO DIURNO ASSISTENZIALE PER ANZIANI CASA CERVI LUIGI DI ALBINEA OGGETTO DI ACCREDITAMENTO DEFINITIVO.

L'anno ... il giorno ... del mese di ..., presso ..., con la presente scrittura privata da valersi per ogni conseguente effetto di legge,

TRA

L'UNIONE COLLINE MATILDICHE avente sede in P.zza Dante 1 c/o Comune di Quattro Castella , codice fiscale 02358290357 (di seguito Unione Colline Matildiche o Committente) rappresentata dalla dott.ssa Federica Cirlini, ivi domiciliata per la carica, che agisce e stipula per nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Unione Colline Matildiche, ai sensi della deliberazione di Giunta Unione n. 37 del 31/08/2015 ;

IL COMUNE DI REGGIO EMILIA, avente sede in Reggio Emilia, piazza Prampolini 1, codice fiscale 00145920351 (di seguito Comune di Reggio Emilia o Committente), rappresentato dalla dott.ssa Elena Margherita Davoli, dirigente del Servizio "Programmazione del sistema di welfare", ivi domiciliata per la carica, che agisce e stipula in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune di Reggio Emilia , ai sensi del provvedimento del Sindaco di Reggio Emilia PG 21361 in data 23/05/2015, dell'art. 46 dello Statuto Comunale e dell'art. 48 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

L'AUSL DI Reggio Emilia, distretto di Reggio Emilia avente sede in Reggio Emilia, via Amendola 2, codice fiscale 01598570354 (di seguito denominata AUSL o Committente) nelle persone della Dott.ssa Elisabetta Negri in qualità di Direttore del Distretto di Reggio Emilia , ivi domiciliata per la carica

E

IL PRODUTTORE/GESTORE coop. Soc. ALBINEA INSIEME CASA CERVI LUIGI, CF 02009450350 con sede in via Togliatti 6 ad Albinea (Reggio Emilia) rappresentata da Tondelli Tiziana, nata a Albinea (RE) in data 08/04/1955, C.F.:TNDTZN55D48A162S, ivi domiciliata per la carica, che agisce e stipula a nome, per conto e nell'esclusivo interesse di coop. Soc. ALBINEA INSIEME CASA CERVI LUIGI.

PREMESSE

1. Il presente contratto si colloca nell'ambito di un contesto finanziario che è globalmente vincolato, per i soggetti contraenti, dall'assegnazione regionale indistinta e dai parametri assistenziali previsti dalle disposizioni regionali vigenti, contesto che deve essere periodicamente rideterminato attraverso accordi tra le parti volti a garantire il non superamento dei livelli di spesa programmati nonché la tendenziale perequazione dei livelli assistenziali in ambito provinciale;

2. I Comuni dell'ambito distrettuale, con convenzione sottoscritta tra i Comuni del Distretto di Reggio Emilia (Comuni di Albinea, Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra, Castelnovo di Sotto, Quattro Castella, Reggio Emilia e Vezzano sul Crostolo) e l'azienda USL – Distretto di Reggio Emilia in data 20 marzo 2008 (deliberazione di CC N. 67 del 26/11/2007 del Comune di Albinea, deliberazione di CC n. 67 del 14/11/2007 del Comune di Bagnolo in Piano, deliberazione di CC n. 48 del 27/11/2007 del Comune di Cadelbosco di Sopra, deliberazione di CC n. 54 del 27/11/2007 del Comune di Castelnovo di Sotto, deliberazione di CC n. 95 del 29/11/2007 del Comune di Quattro Castella, deliberazione di CC n. 301 del 17/12/2007 del Comune di Reggio Emilia, deliberazione di CC n. 8535/75 del 27/11/2007 del Comune di Vezzano sul Crostolo, deliberazione del Direttore Generale dell'AUSL di Reggio Emilia n.45 del 16/04/2007) hanno individuato (art.10) il Comune di Reggio Emilia quale Comune capofila per l'ambito distrettuale per tutte le funzioni connesse alla programmazione distrettuale;

3. L'Accordo di Programma sottoscritto dai medesimi soggetti in data 31 marzo 2010 (approvato con Decreto del Sindaco di Reggio Emilia n. 6118 in data 31 marzo 2010), all'art. 8 "identifica il Comune di Reggio Emilia, Comune Capofila del Distretto..... come soggetto istituzionalmente competente che provvede all'accreditamento per conto delle esigenze dell'ambito distrettuale";

4. I Programmi attuativi che annualmente declinano in azioni gli indirizzi del Piano di zona distrettuale per la salute e il benessere sociale individuano il fabbisogno di servizi e strutture da accreditare. Per l'anno 2016 il fabbisogno è individuato nel Programma attuativo 2015 (nella sezione Piano delle attività per la non autosufficienza 2015) approvato con Accordo di Programma sottoscritto tra i Comuni del Distretto di Reggio Emilia (Comuni di Albinea, Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra, Castelnovo di Sotto, Quattro Castella, Reggio Emilia e Vezzano sul Crostolo) , l'azienda USL – Distretto di Reggio Emilia, l'Azienda Ospedaliera Santa Maria Nuova e la Provincia di Reggio Emilia in data 15 settembre 2015 ed approvato con Decreto del Sindaco di Reggio Emilia PG n. 44712 del 30/09/2015.

5. L'atto di concessione dell'accREDITAMENTO definitivo è stato rilasciato dal Comune di Reggio Emilia a coop. Soc. ALBINEA INSIEME CASA CERVI LUIGI per il servizio di Centro Diurno Assistenziale per Anziani, che si svolge presso la struttura sita in Albinea (Reggio Emilia) via Togliatti n. 6, (determinazione dirigenziale 1828 del 23/12/2014, confermata con determinazione dirigenziale 1746 del 24/12/2015).

Il provvedimento di accREDITAMENTO definitivo, allegato al presente contratto come parte integrante e sostanziale, ha scadenza 31/12/2019.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse, elezione delle sedi e individuazione dei referenti operativi

Le premesse al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

2. Le parti, per le comunicazioni relative al presente Contratto, eleggono il loro domicilio e individuano i referenti operativi, come segue:

- per il soggetto istituzionalmente competente:

Comune di Reggio Emilia, sede Galleria Santa Maria 1, Reggio Emilia

Referente operativo dott.ssa Elena Margherita Davoli, dirigente del Servizio "Programmazione del sistema di Welfare"

- per la committenza:

Unione Colline Matildiche

Referente operativo , dott.ssa Maria Chiara Borsalino

Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, Distretto di Reggio Emilia

Referente operativo dott.ssa Elisabetta Negri, Direttore di Distretto e Dott.ssa Marina Greci Direttore di Dipartimento Cura Primarie Distretto di Reggio Emilia

- per il Soggetto gestore:

Albinea Insieme Casa Cervi Luigi coop. Sociale – Onlus, sede Via Togliatti 6, Albinea (RE)

Referente operativo, Tondelli Tiziana presidente del consiglio di Amministrazione e Borrelli Sonia

Coordinatrice della struttura

3. Le parti s'impegnano a comunicare tempestivamente eventuali variazioni a tutti i sottoscrittori del presente contratto, in via telematica mediante posta elettronica certificata (PEC).

Art. 2 – Oggetto del contratto di servizio

1. Il presente Contratto regola i rapporti tra i contraenti in relazione alla gestione del servizio Centro Diurno assistenziale per anziani del Comune di Albinea nell'ambito della concessione dell'accREDITAMENTO definitivo di cui alla premessa.

Il Contratto include altresì gli obblighi che il Soggetto gestore accREDITATO ha assunto all'atto del rilascio dell'accREDITAMENTO e in particolare:

- l'accettazione di modalità e percorsi di verifica in ordine al possesso dei requisiti, secondo quanto stabilito nella regolamentazione regionale e locale, nonché di valutazioni periodiche sui servizi erogati e sul loro modello gestionale;
- l'accettazione di tariffe predeterminate;
- l'assunzione di un debito informativo verso le Amministrazioni competenti;
- l'accettazione dei principi e dei criteri che informano il sistema locale dei servizi a rete, così come precisato dalla L.R. 2/2003.

Art. 3 – Durata

1. In coerenza con quanto previsto dal provvedimento di accreditamento definitivo, la validità del presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione e si conclude il 31/12/2019.

2. Il presente contratto, con scadenza coincidente con quella del provvedimento di accreditamento definitivo, è rinnovabile esclusivamente se e in quanto sia stato concesso il rinnovo al provvedimento di accreditamento definitivo stesso, al quale soggiace, per un periodo di uguale o inferiore durata.

Art. 4 – Modalità di realizzazione del servizio

1. Il Soggetto gestore accreditato fornirà il servizio assicurando localmente:

a) n. 17 posti di centro diurno assistenziale per anziani per un totale complessivo massimo di giornate riferite all'anno 2016 di n. 5.100 di cui 850 sabati;

2. E' consentito al Soggetto gestore l'impiego temporaneo e flessibile dei posti accreditati eccedenti quelli oggetto del presente contratto, per le seguenti tipologie di utilizzo regolate dalle specifiche forme ammesse e/o da apposito contratto:

- inserimento per lunga permanenza o temporanei gestiti in forma privata dal soggetto gestore;
- inserimenti richiesti da soggetti pubblici che esprimono la committenza di altri ambiti distrettuali, per cittadini residenti in altro ambito distrettuale, previa autorizzazione dell'Ufficio di Piano competente;

3. Le caratteristiche quali/quantitative dei servizi offerti e i volumi di attività indicati sono oggetto di revisione da parte della Committenza, ordinariamente con cadenza annuale.

Le eventuali variazioni derivanti dalla revisione e da quanto concordato nei commi precedenti, che non comportino una revisione contrattuale per cause straordinarie ai sensi dell'art. 18, sono comunicate al Soggetto gestore accreditato in via telematica, mediante PEC, almeno 30 giorni prima della data a partire dalla quale sono richiesti i nuovi livelli.

4. Il soggetto gestore realizzerà il servizio accreditato assicurando le seguenti prestazioni aggiuntive all'Unione Colline Matildiche rispetto a quanto previsto dal sistema dell'accreditamento: n° 3.965 giornate aggiuntive per l'anno 2016 così calcolate : 2.016 giornate di apertura dal lunedì al venerdì e 424 giornate di sabato calcolate su 8 posti non accreditati + n° 1.525 giorni di festività per i 25 posti di Centro diurno.

Per tali 3.965 giornate aggiuntive si richiede all'ente gestore di garantire i medesimi requisiti del servizio accreditato. Inoltre il soggetto gestore garantirà il servizio di trasporto per gli utenti che ne facciano richiesta.

Art. 5 - Requisiti di qualità del servizio

1. I livelli di qualità dei servizi sono determinati:

- dalle vigenti norme regionali sull'autorizzazione al funzionamento e sull'accreditamento;
- dalla Carta dei servizi riferita al servizio oggetto del presente contratto;
- dalle prestazioni aggiuntive previste dall'art. 4.

2. La Carta dei servizi è utilizzata quale strumento d'informazione agli utenti, ma anche per mostrare gli impegni del Soggetto gestore accreditato nei confronti degli utenti stessi.

Nella Carta dei servizi, in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente, sono descritti i livelli qualitativi e quantitativi del servizio erogato, le caratteristiche organizzative e qualitative delle prestazioni, i diritti e i doveri degli utenti.

3. Il Soggetto gestore accreditato s'impegna a partecipare a eventuali percorsi, proposti dalla committenza, finalizzati al miglioramento della qualità dei servizi a favore della popolazione non autosufficiente.

Art. 6 – Ammissione ed inserimento degli utenti

1. L'ammissione ai servizi oggetto del presente contratto è effettuata a cura del Responsabile del Servizio Comunale competente che provvede anche alla validazione del Progetto di vita e di cure.

2. Il Soggetto gestore accreditato, sulla scorta della procedura per la definizione e l'aggiornamento del PAI o del PEI, che deve contenere quanto previsto dall'allegato Requisiti Generali 8.4 e 8.5 della DGR 514/09 e s.m.i., ne definisce altresì la periodicità della revisione in accordo e in continuità con il progetto di vita e cure predisposto dal Responsabile del Caso.

3. La documentazione per l'ammissione comprende la valutazione multidimensionale con la certificazione di non autosufficienza. Se per motivi di urgenza non fosse stato possibile eseguire tali valutazioni, la competente Unità multidimensionale dovrà provvedere entro dieci giorni dall'ammissione.

4. Al fine di garantire la copertura dei posti disponibili nel più breve tempo possibile, i percorsi di accesso al servizio sono stabiliti dalla Committenza ai sensi dei Regolamenti comunali vigenti.

5. E' garantita la gestione rapida e trasparente delle liste d'attesa e della copertura dei posti resisi disponibili, ove presenti, ai sensi dei Regolamenti comunali vigenti

6. Con cadenza semestrale e sulla base dei dati forniti dal Soggetto gestore nell'ambito dei flussi informativi obbligatori, il SAA, avvalendosi anche dell'Ufficio di Piano, effettua il monitoraggio sull'andamento dell'attività di gestione degli ingressi nel servizio, dal quale devono emergere, in particolare, le indicazioni riguardanti la percentuale complessiva di utilizzo del servizio e del numero medio di giornate di non occupazione dei posti resisi vacanti.

7. Nel caso in cui per un semestre la percentuale d'impiego dell'offerta accreditata sia inferiore al 85% i Committenti predispongono un piano di razionalizzazione dove sono dichiarati al Soggetto gestore i tempi per garantire l'allineamento della percentuale di impiego ai valori medi di utilizzo remunerati dalla tariffa regionale. Contestualmente, al Soggetto gestore accreditato è consentito l'utilizzo diretto in forma privata, dei posti accreditati e contrattualizzati temporaneamente in esubero.

8. Nel caso la situazione di minore utilizzo, rispetto alla percentuale fissata, risulti perdurare per oltre sei mesi, il Soggetto gestore del servizio accreditato ha facoltà di richiedere che siano riviste e adeguate al ribasso le quantità di servizio contrattualizzate.

9. Tutte le comunicazioni che originano dal presente articolo, con esclusione dei documenti che prevedono la forma cartacea, sono rese in via telematica, tramite PEC.

10. Annualmente il Servizio presenta al SAA l'elenco degli eventuali utenti che, a suo parere, presentano disturbi del comportamento per consentire il riconoscimento della tariffa ad essi riservata. Il SAA procede alle verifiche e valida un elenco di nominativi per i quali sarà autorizzato il rimborso della tariffa per disturbi del comportamento. Tale elenco verrà rivisto annualmente e, nel corso d'anno, non subirà variazioni se non per dimissioni/decessi.

Art. 7 - Prestazioni sanitarie

A) Assistenza infermieristica

1. Il Soggetto Gestore garantisce l'assistenza infermieristica all'interno del servizio accreditato, in una logica di attività fortemente integrata tra gli aspetti organizzativi sanitari e socio-sanitari.

Il personale messo a disposizione dall'Ente Gestore, deve possedere un titolo di studio riconosciuto dall'ordinamento italiano ed essere iscritto all'ordine degli infermieri, l'esistenza dei requisiti di cui sopra, va partecipata al Responsabile infermieristico e tecnico di area distrettuale.

2. Il Soggetto gestore garantisce le seguenti prestazioni infermieristiche:

- **n. 4 ore** settimanali programmate per le finalità previste dalla vigente normativa. Tale valore verrà parametrato su unità equivalenti di infermiere da garantire.
- Prestazioni aggiuntive previste dal PAI e prescritte dal Medico di Medicina Generale dell'ospite secondo i tempi previsti nell'allegato "tempario" (fatta eccezione per la somministrazione della terapia orale).

La documentazione relativa alle prestazioni aggiuntive dovrà pervenire mensilmente al Responsabile infermieristico e tecnico di area distrettuale per l'autorizzazione e successiva liquidazione.

3. L'AUSL garantisce il rimborso del costo effettivamente sostenuto dall'Ente Gestore secondo le modalità indicate all'art. 10. Il rimborso non può comunque essere superiore a €. 25,90/ora.

B) Assistenza riabilitativa

1. Il Soggetto Gestore garantisce la presenza presso il Centro Diurno di un fisioterapista, per assicurare

la consulenza agli OSS e la valutazione della necessità di interventi di riattivazione e mantenimento nel caso in cui tale esigenza venga individuata in sede di definizione del PAI. Il Soggetto Gestore dovrà inoltre garantire l'eventuale presenza programmata del fisioterapista, per lo sviluppo del piano riabilitativo individuale prescritto dal Medico Fisiatra.

Il personale messo a disposizione dal Soggetto Gestore, deve possedere un titolo di studio riconosciuto dall'ordinamento italiano; l'esistenza di tale requisito va partecipata al Responsabile infermieristico e tecnico di area distrettuale.

2. Il Soggetto gestore garantisce le seguenti prestazioni di assistenza riabilitativa:

La documentazione relativa all'avvenuta consulenza del fisioterapista agli OSS dovrà pervenire mensilmente al Responsabile infermieristico e tecnico di area distrettuale per l'autorizzazione e successiva liquidazione.

- ulteriori prestazioni previste dal PAI riabilitativo, certificate da un Medico Fisiatra del SSN che, in collaborazione con l'équipe curante, dovrà individuare gli obiettivi da raggiungere, modalità e tempi di realizzazione del progetto

3. L'AUSL garantisce il rimborso del costo effettivamente sostenuto dall'Ente Gestore, secondo le modalità indicate all'art. 10. Il rimborso non può comunque essere superiore a €. 22,61/ora.

C) Governo clinico distrettuale

1. Il Direttore del dipartimento cure primarie della AUSL, al fine di promuovere la qualificazione e l'omogeneità dell'erogazione dell'assistenza sanitaria nei servizi residenziali e semiresidenziali individua uno o più professionisti (medici - coordinatori dell'attività infermieristica) che in costante rapporto con il SAA e lo staff per il governo clinico aziendale svolgono le seguenti funzioni:

- promozione e monitoraggio dei protocolli diagnostico/terapeutici/assistenziali per le patologie prevalenti;
- verifica costante dell'appropriatezza dell'assistenza sanitaria erogata globalmente;
- collaborazione nell'individuazione degli indicatori necessari alla valutazione dei processi assistenziali ed organizzativi implementati.

2. Nell'ottica del miglioramento continuo della qualità dell'assistenza erogata, il responsabile distrettuale del governo clinico supporta il personale di struttura, anche attraverso accessi in sede, nell'applicazione dei protocolli/linee guida/raccomandazioni, in una logica di massima integrazione e collaborazione tra soggetti committenti e Soggetto gestore.

3. Il Direttore del Dipartimento di Cure primarie della AUSL di RE, comunicherà il nominativo del Referente distrettuale per il governo clinico dell'assistenza sanitaria erogata presso le strutture semiresidenziali per anziani.

Art. 8 - Remunerazione del servizio

1. La remunerazione del servizio accreditato oggetto del presente Contratto di servizio, è predeterminata dalla Regione Emilia Romagna (RER) mediante propri atti e non è oggetto di contrattazione.

2. La remunerazione del servizio è garantita attraverso la determinazione di una retta (quota di contribuzione) a carico dell'ospite/Comune e di due ordini di tariffa a carico del FRNA, da applicare alternativamente in base alle condizioni degli ospiti:

- Tariffa Livello Base
- Tariffa Livello Disturbi del comportamento;

3. Fino alla deliberazione da parte della RER di un sistema tariffario dedicato, alla remunerazione del servizio concorre altresì il rimborso da parte dell'AUSL delle prestazioni sanitarie a carico del Bilancio dell'Azienda USL (Fondo Sanitario Regionale), nei termini stabiliti dall'art. 7.

4. L'importo dei livelli della tariffa e della quota di contribuzione degli utenti sono calcolati dall'Ufficio di Piano, sulla base del costo di riferimento del servizio fissato dalla RER, applicando gli elementi di flessibilità previsti dalla vigente normativa. Gli importi sono da intendersi IVA inclusa.

Pertanto, per l'anno 2016, primo di validità del presente contratto, i livelli della tariffa e la retta a carico utente/comune, sono complessivamente così determinati: (vedi tabella di calcolo allegata al presente contratto)

Tariffa a carico del FRNA	Livello base	€.	22,10	per
---------------------------	--------------	----	-------	-----

				giornata		
		Livello	disturbi	del	€.	30,10 per
		comportamento			giornata	
Retta	a	carico			€.	29,35 per
utente/Comune					giornata	

La retta a carico utente/Comune indica la quota della remunerazione del servizio non a carico del FRNA ed è determinata in dettaglio nell'art. 9, al quale si fa rimando.

5. Nel corso di validità del presente contratto, nel rispetto dei limiti e delle indicazioni regionali, gli importi indicati sono periodicamente rideterminati dall'Ufficio di Piano.

I nuovi importi sono tempestivamente comunicati al Soggetto gestore in via telematica, mediante PEC, con la specifica indicazione della data di decorrenza.

6. La remunerazione per il servizio di trasporto nel tragitto casa-centro e viceversa per gli utenti che ne fanno richiesta, realizzato dal Soggetto gestore secondo i termini previsti all'art. 4, è determinata in €. 3,00 + Iva al 4% di cui:

euro 0,00 a carico del FRNA

euro 3,00 + IVA al 4% a carico degli utenti che usufruiscono del servizio.

7. Il corrispettivo riconosciuto dall'Unione Colline Matildiche per le prestazioni aggiuntive di cui all'art. 4 comma 3 è pari a euro 16,16 iva inclusa al giorno per ogni presenza di anziano residente nel territorio comunale di Albinea. Per gli anziani non residenti nel Comune di Albinea non è prevista l'erogazione di alcun tipo di corrispettivo.

Art. 9 - Determinazione delle quote di contribuzione

1. La disciplina e la determinazione annuale delle quote di contribuzione a carico degli utenti, compete alle Amministrazioni locali nell'ambito degli indirizzi della Regione e dell'Organismo competente.

La riscossione delle rette a carico degli utenti, di norma, compete al Soggetto gestore accreditato.

2. La retta è riferita alla tipologia del servizio ed è indipendente dal livello assistenziale degli utenti. La retta determinata dai sistemi di contribuzione comunali non può essere superiore a quella indicata all'art. 8.

3. Al momento della presentazione della domanda di accesso al servizio da parte dell'utente e comunque prima dell'effettivo ingresso in struttura, il Servizio sociale competente esegue la valutazione dei mezzi e delle condizioni economico-finanziarie dell'utente, finalizzata alla definizione:

- degli impegni economici a favore del soggetto gestore a carico dell'utente e/o dei suoi famigliari (quota di contribuzione);
- della quota di integrazione a carico del Comune, se prevista;
- della modalità di pagamento della quota di contribuzione.

4. Il Soggetto gestore accreditato, il Comune/Unione competente e l'utente e/o suoi famigliari, contestualmente alla definizione del PAI e comunque prima dell'accesso in struttura, sottoscrivono a più mani un contratto di ingresso con l'accettazione delle condizioni definite al comma 3.

5. In caso di accesso al servizio in condizioni di emergenza/urgenza, per il periodo che intercorre fino alla definizione degli adempimenti di cui al comma 3, il Gestore è autorizzato alla riscossione della tariffa massima fino a definizione degli adempimenti di cui al comma 3 (di norma non più di 30 giorni).

6. Per l'anno 2016, primo di validità del presente contratto la quota individuale di contribuzione a carico degli utenti è stabilita in:

euro 29,35 per giornata di accoglienza in Centro diurno

A seguito di intervenute variazioni delle quote di contribuzione a carico degli utenti e della conseguente variazione della parte a carico del Comune, i nuovi importi sono tempestivamente comunicati al Soggetto gestore accreditato, in via telematica mediante PEC, con la specifica indicazione della data di decorrenza. In caso di insorgenza di morosità grave e reiterata, il Gestore attiva il Servizio Sociale competente per la rivalutazione della capacità reddituale dell'utente finalizzata ad una eventuale revisione della

compartecipazione comunale e/o all'accertamento e lotta ad eventuali abusi. In accordo con il Servizio sociale competente, il Gestore provvederà al recupero delle insolvenze tramite gli strumenti consentiti dalla legge.

7. È esclusa la revisione retroattiva delle quote di contribuzione. Le quote eventualmente riviste non possono essere applicate prima di aver debitamente informato gli utenti.

Art. 10 – Pagamenti e rimborsi

1. L'Azienda UsI, in qualità di soggetto gestore del FRNA, liquiderà al Soggetto gestore accreditato il dovuto per le tariffe a carico del FRNA, sulla base di regolari fatture o documenti equipollenti:

- intestati a: AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA – DISTRETTO DI REGGIO EMILIA
- aventi a oggetto: SERVIZIO DI CENTRO DIURNO COMUNE DI ALBINEA QUOTA FRNA MESE DI.....
- cui devono essere allegati: FILE EXCEL come indicato nell'art 19

2. Fino alla deliberazione da parte della RER di un sistema tariffario dedicato, l'Azienda USL rimborserà al Soggetto gestore accreditato le spese effettivamente sostenute per le prestazioni sanitarie erogate agli ospiti di cui all'art. 8.

2.1 - Per garantire pagamenti mensili coerenti con le altre tipologie di pagamento e con gli adempimenti contabili e fiscali, ad inizio anno verrà richiesta l'attestazione previsionale del costo del personale infermieristico impiegato e da esso ricavato il costo medio di detto personale; da tale importo verrà ricavato il costo mensile da fatturare.

L'importo della dodicesima quota, di norma quella coincidente con il pagamento del mese di dicembre, è rideterminato per tenere conto delle differenze rilevate tra costo medio preventivato e costo effettivamente sostenuto dal Soggetto gestore a consuntivo.

2.2 - Il costo medio del servizio è determinato sulla base del costo presunto che il gestore sostiene per tutto il personale infermieristico impiegato, moltiplicato per le unità di personale equivalenti che il gestore deve garantire per l'espletamento del servizio accreditato così come determinate all'art. 8.

Per consentire il calcolo del costo medio di struttura il soggetto gestore fornisce un prospetto nel quale sono indicate le seguenti informazioni, per ciascun professionista assunto in struttura:

nominativo – tipologia di contratto - durata del contratto - ore settimanali da contratto - costo complessivo presunto.

2.3 - Il costo medio di struttura è calcolato all'inizio dell'anno solare di riferimento per ogni anno di durata del presente contratto. Entro la metà di febbraio il gestore, su medesimo modulo e mantenendo i nominativi indicati in previsione, predispose il consuntivo di spesa, inserendo le eventuali modifiche intercorse in corso d'anno e le sostituzioni avvenute.

2.4 Il rimborso del personale fisioterapico avverrà nello stesso modo di quello del personale infermieristico.

2.5 - Sia i rimborsi periodici del costo medio di struttura che i rimborsi orari sono liquidati sulla base di regolari fatture o documenti equipollenti:

- intestati a: AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA – DISTRETTO DI REGGIO EMILIA
- aventi a oggetto: RIMBORSO SPESE INFERMIERISTICHE PER CD MESE DI....RIMBORSO SPESE FISIOTERAPICHE PER CD MESE DI....
- cui devono essere allegati: CARTELLINI MENSILI TIMBRATURE/ PRESENZE IN CD

Art. 11 - Riscossione delle quote di contribuzione

1. Il Soggetto gestore accreditato prevederà le forme di riscossione più comuni per agevolare il pagamento delle quote di contribuzione a carico degli utenti. La modalità di pagamento scelta dall'utente è specificata nel contratto d'ingresso, di cui al comma 4 dell'art.10.

Art. 12 – Elementi di trasparenza e obblighi del Soggetto gestore

1. Il sistema di remunerazione stabilito dal presente contratto è onnicomprensivo. E' fatto divieto al Soggetto gestore di prevedere ulteriori introiti a carico degli utenti, oltre alla retta determinata ai sensi dell'art. 8.

2. Il Soggetto gestore provvederà alla riscossione delle quote di contribuzione dovute dagli utenti, garantendo il rispetto dei seguenti elementi di trasparenza:

- La retta è giornaliera e non può essere pagata anticipatamente rispetto al mese di competenza.
- La retta a carico degli ospiti, e la quota a carico del FRNA, sono riconosciute dal primo giorno d'ingresso nel servizio, sino al giorno di dimissione o decesso compreso.
- In caso di trasferimento ad altro servizio accreditato, la retta a carico degli ospiti è riconosciuta fino al giorno precedente il trasferimento al servizio da cui l'ospite è stato dimesso e dal giorno dell'inserimento al servizio ricevente; la quota FRNA è riconosciuta per il giorno del trasferimento, sia al servizio da cui l'ospite è stato dimesso che al servizio ricevente.
- In caso di mantenimento del posto, conseguente a ricoveri ospedalieri, rientri temporanei in famiglia, soggiorni climatici o terapeutici o comunque di assenze programmate, concordate con il Soggetto gestore è previsto il versamento del 45% della retta a carico dell'ospite ed il riconoscimento del 45% della quota a carico del FRNA. Non verrà considerata assenza rimborsabile col FRNA l'assenza legata ad es a ricovero temporaneo di sollievo se anch'esso a carico del FRNA. Le assenze con contestuale mantenimento del posto verranno riconosciute nel limite massimo di 60 giorni consecutivi di calendario.

3. Il Soggetto gestore rilascia, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, l'attestazione delle spese per l'assistenza specifica sostenute dagli utenti, sulla base delle giornate di presenza e dell'effettivo pagamento, che gli stessi potranno utilizzare ai fini fiscali nei casi previsti dalla legislazione vigente.

A tal fine le spese per l'assistenza specifica dei servizi accreditati, in base alla normativa vigente, vanno determinate conteggiando, al netto di eventuali contribuzioni e/o compartecipazione del Comune, il 50% della retta a carico dell'utente (anche nel caso di accoglienza temporanea di sollievo).

La reiterata inosservanza di quanto sopra costituisce grave motivo d'iniustizia nei confronti dei cittadini e comporta la sospensione dell'efficacia del contratto di servizio e della liquidazione delle relative competenze.

4. Il Soggetto gestore accreditato assicura i flussi informativi stabiliti nei tempi e con le modalità definite dalla Regione.

Art. 13 – Regole per i pagamenti e interessi di mora

Per tariffe FRNA e prestazioni sanitarie effettuate del Soggetto gestore

1. I pagamenti al Soggetto gestore da parte dell'Azienda USL per i rimborsi delle prestazioni sanitarie e nella sua qualità di soggetto gestore del FRNA, sono effettuati entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura (o nota contabile equipollente).

2. La data di arrivo della fattura è attestata dalle notifiche di consegna del sistema di interscambio (SDI). L'attestazione di cui sopra fa fede a ogni effetto.

3. In caso di ritardato pagamento si applicano gli interessi legali di mora nella misura e secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa.

4. Tutti gli interessi da ritardato pagamento sono interessi di mora comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell'art.1224, secondo comma, del codice civile.

5. Nel caso di contestazione, per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura/prestazione rispetto alle specifiche contrattuali, i termini di pagamento previsti nel presente articolo sono sospesi dalla data d'invio della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

6. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Soggetto gestore potrà sospendere l'erogazione delle forniture o dei servizi.

Art. 14 - Continuità del servizio

1. L'erogazione del servizio agli utenti, così come programmato, non può essere interrotta o sospesa se non per gravissime cause di forza maggiore.

2. In caso d'interruzione o sospensione degli interventi e servizi, per cause indipendenti sia dalla volontà dei Committenti che del Soggetto gestore accreditato, quest'ultimo dovrà apprestare tutte le più opportune misure per affrontare le situazioni di emergenza e informare gli utenti. Il Soggetto gestore avrà altresì cura di informare tempestivamente i Committenti sulle motivazioni e cause dell'interruzione o sospensione.

3. In caso d'interruzione o sospensione di interventi e servizi derivanti da volontà dei Committenti, per esigenze di pubblico interesse, I Committenti s'impegnano a darne congruo preavviso al gestore per consentire l'opportuna informazione dell'utenza.

Art. 15 – Risorse umane

1. Il Soggetto gestore assicura la presenza di personale qualificato come determinato nel provvedimento di concessione dell'accreditamento definitivo.

2. Il livello di operatori sociosanitari è determinato per l'anno 2016, primo di validità del presente contratto, nel seguente modo:

	rapporto
Livello base	8 : 1
Livello disturbi del comportamento	5 : 1

Il livello minimo di personale sanitario è specificato all'art. 7 dove sono indicate le prestazioni sanitarie.

3. Le verifiche dei valori di cui al comma 2, sono effettuate contestualmente a quelle per la determinazione del fabbisogno del personale sanitario e comunicate al Soggetto gestore in via telematica, mediante PEC.

4. Al personale è assicurato il rispetto dei contratti di lavoro di riferimento, inclusa la contrattazione di secondo livello e tutte le relative indennità.

5. Il personale impegnato nella realizzazione degli interventi e servizi oggetto del presente contratto, deve essere fornito delle qualifiche professionali prescritte dalle normative nazionali e regionali ed essere costantemente aggiornato e professionalmente adeguato alle caratteristiche dei servizi, per potere efficacemente gestire le evoluzioni professionali, organizzative, operative e garantire che il servizio oggetto del Contratto sia dotato del migliore livello qualitativo professionale possibile.

6. Il soggetto gestore s'impegna a dare informazione al personale non dipendente dallo stesso, in merito al contenimento dei rischi interferenti.

In particolare dovrà essere focalizzata l'attenzione su: organigramma interno dei ruoli dedicati alla sicurezza negli ambienti di lavoro, corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuali e procedure da mettere in atto in caso di emergenza.

L'informazione dovrà avvenire per il personale al momento dell'inizio del servizio e dovrà essere supportata dal materiale in uso all'interno delle strutture e da idonea evidenza dell'avvenuta informazione.

Art. 16 - Monitoraggio della regolare esecuzione del contratto

1. Oltre a quanto previsto specificamente nei singoli articoli, il monitoraggio della regolare esecuzione del contratto di servizio è realizzato dai Committenti con le seguenti modalità:

- esame documentale delle informazioni fornite dal Soggetto gestore ed elencate nell'art. 20 o richiesta di ulteriore documentazione amministrativa, contabile, gestionale;
- richiesta dei committenti al Soggetto gestore di relazione su specifici episodi o situazioni che potrebbero rappresentare inadempienza contrattuale;
- visite di verifica richieste dai Committenti all'Organismo Tecnico di Ambito Provinciale, riguardanti il possesso da parte del servizio dei requisiti previsti dalla normativa sull'accreditamento e degli eventuali ulteriori requisiti richiesti dai Committenti e riportati nell'art. 5.

2. Per l'esecuzione delle verifiche, il Soggetto gestore dovrà consentire l'accesso alla sede di svolgimento del servizio oggetto del presente contratto ai rappresentanti della Committenza, che saranno nominativamente indicati al gestore stesso.

Art. 17 – Sospensione o risoluzione del contratto per inadempimento.

1. La sospensione o la revoca dell'accreditamento comporta rispettivamente la sospensione dell'esecuzione o la risoluzione di diritto del presente contratto, senza la maturazione d'indennizzi o simili a favore del Soggetto gestore per il periodo ulteriore e successivo.

2. Qualora, venissero riscontrati, anche sulla base delle azioni di monitoraggio previste dal presente contratto, inadempimenti contrattuali, i committenti dovranno trasmettere comunicazione scritta al Soggetto gestore a mezzo PEC.

La comunicazione dovrà contenere l'esatta descrizione delle circostanze contestate ed assegnare un termine non inferiore a quindici giorni, per la presentazione da parte del Gestore di controdeduzioni e osservazioni.

3. Nel caso in cui i committenti non accolgano le controdeduzioni presentate, provvederanno ad indicare un congruo termine l'adempimento. Se le circostanze rilevate sono atte a pregiudicare la sicurezza degli utenti, la contestazione di cui al punto precedente prevederà l'esecuzione immediata degli adeguamenti.

4. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni ovvero di mancato rispetto del termine fissato per l'adempimento, sempreché si tratti di inadempienze tali da non comportare la sospensione o la revoca del provvedimento di accreditamento o, comunque, da pregiudicare la prosecuzione del rapporto contrattuale, al soggetto gestore, potranno essere applicate, penali commisurate all'entità dell'inadempienza rilevata, graduate in base alla gravità delle violazioni e in particolare

- sino a un massimo di € 10.000 nei casi di violazioni accertate rispetto alla fatturazione al FRNA e alla fatturazione agli utenti e ai Comuni; non adempimenti o ritardi superiori ai 60 giorni rispetto ai debiti informativi prescritti, mancata messa a disposizione delle risorse necessarie per le valutazioni periodiche del case-mix; mancata o ritardata (oltre i 30 gg) risposta ai committenti in ordine a relazioni su specifici episodi o situazioni, sia sui singoli utenti che su situazioni che potrebbero rappresentare inadempienza contrattuale; negazione accesso alle strutture degli organismi di controllo (OTAP e Commissioni di Vigilanza) e altre violazioni meno gravi.

- sino a un massimo di € 50.000 nei casi di violazioni del contratto di lavoro nazionale e decentrato applicato di dipendenti ed accertato dalle autorità competenti; mancato adempimento delle prescrizioni di accesso del SAA e dei competenti Servizi comunali, interruzioni della continuità del servizio non dovute a cause di forza maggiore, violazioni rispetto a qualifiche dichiarate del personale impiegato in struttura ed altre violazioni gravi

La comminazione della penale, in ogni caso, non impedisce il risarcimento del maggior danno.

5. Nel caso d'inadempienze gravi e ripetute che comportino per non meno di tre volte l'applicazione delle succitate penalità, i committenti potranno risolvere il Contratto di servizio. 1. La sospensione o la revoca dell'accreditamento comporta rispettivamente la sospensione dell'esecuzione o la risoluzione di diritto del presente contratto, senza la maturazione d'indennizzi o simili a favore del Soggetto gestore per il periodo ulteriore e successivo.

Art. 18 - Modalità di revisione del contratto

1. Qualora occorranzo obiettive sopravvenienze fattuali o giuridiche, che siano tali da rendere non più confacente all'interesse pubblico il rapporto, si applica l'articolo 11, comma 4, della legge n. 241/1990.

A tale scopo, l'indennizzo a favore del Soggetto gestore è convenuto in misura pari al 50%, comunque con esclusione di qualsiasi indennizzabilità del lucro cessante.

Costituiscono sopravvenienze ai fini in esame, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti circostanze:

- revisione della programmazione di ambito distrettuale;
- approvazione di nuove leggi o normative che incidano significativamente sull'organizzazione del servizio, anche sotto il profilo della diminuzione delle risorse a disposizione della Committenza;
- modifica del sistema regionale di tariffazione dei servizi accreditati;
- modifica del sistema distrettuale di contribuzione degli utenti al costo dei servizi;
- modifica del sistema di accesso ai servizi;
- variazioni significative dell'andamento della domanda.

2. Quando sono verificati i presupposti per la revoca o il recesso a norma del precedente comma, e non sussistono ragioni di urgenza o situazioni tali da precludere una rinegoziazione del rapporto, la Committenza, formula al Soggetto gestore una proposta di modifica delle pattuizioni. Se le parti non raggiungono un'intesa sulla rinegoziazione entro trenta giorni dal ricevimento della proposta, la revoca o il recesso possono essere esercitati unilateralmente.

La rinegoziazione non può comunque svolgersi in contrasto con l'atto di accreditamento.

Art. 19 - Flussi informativi

1. Il Soggetto gestore assicura il regolare e costante flusso informativo nei confronti della Regione e nei confronti della Committenza, in base alle disposizioni ed alle modalità che saranno dagli stessi definite.

2. Il Soggetto gestore, assicura i seguenti flussi informativi:

All'AUSL, committente per le prestazioni sanitarie e gestore del FRNA:

- Elenco mensile (su file excel) degli utenti inseriti (fogli separati per utenti con quota base, disturbi del comportamento, eventuale centro dedicato demenze) che dovrà contenere: cognome e nome, data di nascita, nuova ammissione nel mese/data inserimento, data UVM che attesti la non autosufficienza, data assenza per ricovero o altro, dato rientro, data decesso, gg di presenza, giorni di assenza, tariffa piena e tariffa ridotta, totale per persona, (file fornito dall'Ausl). Si precisa che i campi dovranno essere tutti compilati coi dati richiesti, in caso di incompletezza il file verrà restituito al Gestore per la corretta compilazione e non verranno prese in esame le fatture ad esso relative ;
- Turni mensili che attestino la presenza del personale infermieristico e fisioterapico, documentazione relativa ai titoli di studio e iscrizione all'albo (se dovuta) del personale impiegato, attestazione delle ore di formazione mensili effettuate dal personale presente a corsi la cui partecipazione è sollecitata dal Distretto Ausl .
- All'Ufficio di Piano: attestazione (da effettuarsi entro il 30/4 dell'anno successivo) dell'ammontare complessivo della compartecipazione incassata dagli utenti del distretto per l'anno precedente sui posti convenzionati.

3. All'Unione Colline Matildiche:

- Elenco mensile (su file excel) degli ospiti che dovrà contenere: cognome e nome, data di nascita, nuova ammissione nel mese/data ingresso, data UVM che certifichi la non autosufficienza , data dimissioni dal servizio , gg di presenza effettiva (con distinzione tra giorni feriali e giorni festivi), importo totale delle prestazioni mensili. Si precisa che i campi dovranno essere tutti compilati coi dati richiesti, in caso di incompletezza il file verrà restituito al Gestore per la corretta compilazione e non verranno prese in esame le fatture ad esso relative .

Per consentire un puntuale monitoraggio delle attività e delle spese è indispensabile che la documentazione mensile sopra citata sia inviata all'Ausl entro e non oltre la metà del mese successivo, i costi del personale infermieristico e fisioterapico dovranno essere inviati (come già specificato all'art 10) entro il mese di febbraio dell'anno successivo.

Il soggetto gestore si impegna inoltre all'utilizzo di strumenti informatici di prese in carico, valutazione e gestione ed a collaborare affinché il sistema Garsia possa fare da punto centrale di raccolta dati.

Per quanto detto il Gestore garantisce:

1. Per la rilevazione accesso/dimissioni, le presenze/assenze, i dati trimestrali legati al FAR e, là ove richiesto, le singole quote FRNA
 - L'utilizzo dei moduli Garsia che saranno predisposti;
 - La partecipazione del proprio personale agli specifici momenti formativi che saranno proposti/organizzati; o in alternativa
 - L'integrazione dei proprio sistemi con il sistema Garsia secondo le specifiche che verranno definite (connettore, web service, trasferimento dei files nei formati richiesti, ecc) e che si baseranno sullo standard Garsia.
2. Per quanto riguarda le rilevazioni della presenza del personale infermieristico e della riabilitazione l'inserimento dei dati a Garsia;
3. Per quanto riguarda la fatturazione, l'utilizzo dei Garsia per produrre una "fattura proforma" con le modalità che verranno definite quando sarà reso disponibile il modulo specifico.

Si fa presente che Garsia si affianca agli strumenti informatici attuali, quali ad es i sopra citati fogli excel, utilizzati per comunicare dati tra Gestore e Ausl, che rimangono quindi in essere, con l'obiettivo di medio termine di sostituirli diventando esso l'unico strumento.

3. Nel caso di verifica, da parte dei committenti, dell'inattendibilità e/o non veridicità dei dati forniti dal gestore, sarà data comunicazione all'Ente competente al rilascio dell'accreditamento per i provvedimenti conseguenti.

Art. 20 – Risorse patrimoniali

1. Per l'esecuzione del presente contratto di servizio l'Ente Gestore si avvarrà delle seguenti risorse patrimoniali:

- immobile sito in Albinea (RE) in Via Togliatti nr. 06. Il proprietario dell'immobile è la società Albinea Casa Insieme spa, con sede in Via Don Luigi Sturzo nr. 02/A. La gestione dell'immobile da parte della Cooperativa Albinea Insieme Casa Cervi Luigi è regolata da un contratto di affittanza stipulato tra le parti.

2. La copertura assicurativa per danni a terzi – inclusi gli utenti, l'Ente proprietario e i prestatori di lavoro – a causa dell'attività espletata dal Soggetto gestore spetta al Soggetto gestore medesimo

Art. 21 - Elezione del foro

1. In caso di lite tra le Parti, il Foro competente è quello di Reggio Emilia.

Art. 22 - Protezione dei dati personali

1. Il Soggetto gestore s'impegna al rispetto del D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e, in particolare, si obbliga a trattare esclusivamente i dati personali e sensibili indispensabili per le proprie attività istituzionali.

2. I Committenti e il Soggetto gestore sono contitolari dei dati relativi agli utenti e adotteranno le misure organizzative più opportune per facilitare lo scambio delle informazioni e del materiale documentale, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 23 - Spese contrattuali e di registrazione

1. Registrazione: il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso di uso, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del D.P.R. 26/04/1986, n. 131.

2. Bollo: il Soggetto gestore dichiara di essere esonerato dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 10 comma 8 del D.Lgs 460/97 art. 27 bis TAB DPR 642/72 e s.m.i.

Art. 24 - Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Contratto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Direttore del Distretto di Reggio Emilia
Dott.ssa Elisabetta Negri

Dirigente Programma "Politiche per la coesione e la solidarietà" Comune di Reggio Emilia
Dott.ssa Elena Davoli

Unione Colline Matildiche
Dott.ssa Federica Cirlini

Visto per congruità
Responsabile Ufficio di Piano Zona sociale di Reggio Emilia
Dott.ssa Silvia Guidi

Per accettazione

Legale rappresentante COOPERATIVA SOCIALE ALBINEA INSIEME CASA CERVI LUIGI

ALLEGATI:

1. PROVVEDIMENTO ACCREDITAMENTO DEFINITIVO
2. PROVVEDIMENTO ACCREDITAMENTO DEFINITIVO E CONFERMA
3. SCHEDA DI CALCOLO